

CASI DA DISCUTERE

CASO 1: rg 50337/12 rif.al doc.11

Operaio dell'Enel rimane folgorato in cima ad una scala su un palo di un traliccio che non avrebbe dovuto condurre elettricità - in sede penale la procura competente otteneva l'archiviazione - viene introdotta una causa da parte del coniuge e dei parenti contro l'Enel ritenuto responsabile - vi sono aspetti oscuri della vicenda, in particolare e fra gli altri se l'operaio, che non era inesperto, avesse agito di sua iniziativa o comandato da superiori gerarchici dipendenti Enel.

Gli attori, fra le varie istanze istruttorie, articolano un ampio ed articolato capitolato di prove orali dirette all'audizione dei soggetti che sono stati coinvolti nella vicenda (peraltro già sentiti in sede di indagini penali), quali il capo diretto dell'operaio che "casualmente" trovava il corpo morente del collega

Il giudice, all'esito del deposito delle memorie 183 bis, si riserva di provvedere....

CASO 2: rg 100296-11 rif.al doc.16

Importante struttura in legno (tettoia con travi) che il proprietario del piano terra con ampio cortile di proprietà installa a ridosso della parete condominiale dell'edificio e che la CTU espletata accerta non rispettosa (per piccolo tratto) delle distanze legali dalla finestra dell'appartamento del proprietario del primo piano.

Alla CTU è stato demandato anche il quesito sulla diminuzione di valore dell'immobile del proprietario del primo piano che ha agito per la demolizione e arretramento, oltre ai danni.

Il convenuto, pur non potendo contestare il fatto storico, assume la perfetta regolarità della costruzione avendo ottenuto ogni autorizzazione amministrativa necessaria.

Il Giudice dopo la consulenza si riserva sul da farsi...

CASO 3: rg 56245-12 rif. al doc.12

Il passeggero dell'Intercity assume che mentre scendeva dal treno alla stazione, aveva dovuto effettuare vari tentativi per aprire la porta di uscita che, come l'altra della carrozza attigua, era rimasta inspiegabilmente ferma.

Ma allorché si era aperta e aveva tentato di scendere, la pedana ove erano posti i gradini si era improvvisamente retratta, facendolo cadere.

La versione di spa Trenitalia che, intervenendo, ha assunto la gestione della lite, è diversa.

Il treno, secondo la convenuta, in realtà era già in movimento allorché il C. aveva tentato egualmente di scendere, aprendo, dopo aver spiombato i sigilli di sicurezza, il dispositivo di emergenza che aziona l'apertura forzata della porta.

Agli atti vi sono molti documenti che raccolgono le testimonianze offerte dall'attore e, dall'altra, le indagini esperite dalle Ferrovie, con i rapporti e le relazioni di servizio, nonché con i verbali di alcune testimonianze.

Il Giudice si trova davanti le memorie art.183 cpc delle parti con una pletora di capitoli di prova orale, dall'una e dall'altra parte...

Che fare ?

Mediazione demandata dal giudice dopo mediazione obbligatoria
(accordo raggiunto causa estinta)

RG. n. 100296-11

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

l'attrice E.A., ha lamentato con l'atto di citazione che M.G. ha senza il suo consenso e clandestinamente edificato nello spazio antistante il suo immobile una tettoia e che la stessa è stata fissata in aderenza al prospetto del suo appartamento, violando in modo macroscopico il dettato dell'art.907 cc¹ ed in particolare limitando il diritto di veduta della A. (trovandosi la tettoia ad una distanza inferiore a tre metri dal muro perimetrale della palazzina e dalle sue finestre e balconi). Lamentava il pericolo di furti, agevolati dalla vicinanza della struttura ad aperture della sua proprietà e danni all'aspetto estetico dell'edificio.

Chiedeva pertanto che il giudice ordinasse al convenuto l'arretramento della tettoia ed il risarcimento dei danni che indicava in €.25.000.

Il convenuto non negava il fatto materiale della costruzione, ma esponeva alcune circostanze a sua difesa, in particolare che aveva preventivamente richiesto ed ottenuto sia le autorizzazioni amministrative e sia l'unanime consenso dei condomini.

Veniva svolta una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare lo stato dei luoghi e all'esito della concessione dei termini di cui all'art.183 il giudice si riservava di provvedere.

Allo stato non si ritiene di ammettere alcuna delle prove orali richieste, rinviando all'esito di quanto *infra* disposto.

Va altresì dato atto che con ordinanza del 14.12.2011 il giudice rilevato che pur rientrando l'oggetto della causa (diritti reali, sotto il profilo della violazione delle distanze legali) nelle materie per le quali era obbligatorio, in base all'art.5 primo comma decr.lgs.28/10, l'esperimento del procedimento di mediazione e questo non era stato introdotto, concedeva alle parti un termine per farlo.

¹ Art.907 cc: Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Avviata la mediazione a cura della A., il convenuto, benché regolarmente convocato, non si presentava davanti al mediatore e neppure forniva alcuna giustificazione al riguardo.

Ritiene il giudice che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

La circostanza che sia stata già esperita una procedura di mediazione obbligatoria, non è di ostacolo all'applicazione dell'art.5 Il° decr.lgs.28/2010 nella versione risultante a seguito del d.l.21.6.2013 n.69.

La mediazione demandata dal giudice è infatti cosa diversa dalla mediazione obbligatoria come è stato ritenuto ed illustrato nelle ordinanze del 5.12.2013 rg.n. 78377-12, del 19.12.2013 rg n. 21117-12 ed altre conformi di questo giudice ²

In questo caso vi sono notevoli spazi per raggiungere un accordo, sempre che il convenuto dismetta la scelta manifestata nella prima occasione di mediazione, di non comparire, certamente non potendo più, per il futuro, beneficiare una eventuale protrazione di tale quanto meno agnostica condotta, degli effetti derivati dalla sentenza della Corte Costituzionale del 06.12.2012 n° 272 e valendo appieno le conseguenze previste dall'art. 8 co.4 bis del decr.lgsl.28/2010 ³

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al

² "La forza e l'efficacia è del tutto diversa.

Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio (conclusioni/discussione), consentendogli di individuare e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa (e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti).

La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata.

E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è preconditione una adeguata consapevolezza.

Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare.

Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono determinanti per meglio fissare l'*ubi consistam* della lite.); e ciò perché è il Giudice che sceglie, con ocularità, il momento migliore per disporre l'avvio.

Dell'assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo.

Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e propria) sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 *Entrata in vigore dell'art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti*) esclude che quello che di fatto si presenta come una -sia pure legittima- *seconda* mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti"

³ Art. 8 4-bis decr.lgsl.28/10: *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.*

secondo comma dell'art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai fini degli artt.91⁴ e 96 III° cpc⁵; e di quant'altro.

P.Q.M.

- **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 15.4.2014;
- **DISPONE** che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° co.decr.lgs.28/2010;
- **INFORMA** le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- **FISSA** termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato *supra* per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;
- **RINVIA** all'udienza del 18.9.2014 h.10,15 per quanto di ragione.-

Roma li 13.2.2014

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

⁴ Art.91 co.1° seconda parte cpc : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*

⁵ Art.96 III° cpc: *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

ritenuto opportuno,

considerato che è stata disposta ed acquisita una consulenza tecnica di ufficio approfondita e motivata; la quale oltre a constatare la non conformità del manufatto alle prescrizioni amministrative ne ha evidenziato ciò che già le fotografie in atti suggeriscono vale a dire la non conformità a quanto stabilito dall'art.907 cc;

preso atto che la consulenza tecnica ha quantificato il danno che la convenuta avrebbe subito dalla edificazione;

considerato che pur quando fosse provato che tutti i condomini (meno la proprietaria attrice) abbiano rilasciato il consenso alla edificazione ciò sarebbe irrilevante per tutto quanto concerne gli effetti di tale realizzazione sulla proprietà individuale della medesima;

considerato che si tratta di un importante e grande manufatto la cui rimozione implicherebbe impegno di spesa e spreco di beni;

considerato che la rimozione, come insegnano casi analoghi, spesso richiede l'introduzione, con spese anticipate dal titolare del titolo esecutivo, di un procedimento ai sensi dell'art.612 cpc, particolarmente lungo, costoso e dagli esiti non sempre certi;

considerato che l'attrice ha richiesto l'arretramento del manufatto, il che significa che potrebbe, in teoria, ritrovarsi, dopo molto dispendio di spese ed energie, con un manufatto pressochè identico appena di poco arretrato rispetto alla posizione attuale;

considerato che non è concettualmente richiedibile, come è stato fatto, un risarcimento in forma specifica (eliminazione del problema lamentato) ed uno, peraltro in modo molto generico e di stile, per equivalente (pagamento di una somma di denaro);

PROPONE

il pagamento a favore di E.A. da parte di M.g. della somma di €11.000 (da corrispondersi in quattro rate in diciotto mesi) oltre ad €2.700,00 per compensi, oltre IVA, CAP, pagamento per intero delle spese di consulenza tecnica di ufficio nonché quella della mediazione obbligatoria alla quale non ha partecipato.

Il Giudice

**SOLO MEDIAZIONE DEMANDATA con prospettiva di EVENTUALE
SUCCESSIVA PROPOSTA EX ART.185 BIS
CADUTA DALL'INTERCITY CONVENUTA TRENITALIA**

(accordo raggiunto causa estinta)

RG. n. 56245-12

**TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA**

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,

l'attore assume che la rovinosa caduta dall'Intercity alla stazione di F. alla quale il treno sia era fermato per consentire la discesa dei passeggeri, sia da addebitare interamente alla spa Ferrovie dello Stato alla quale ha richiesto un risarcimento dei danni alla persona di circa trentamila euro.

In particolare deduce che mentre il treno era fermo, aveva dovuto effettuare vari tentativi per aprire la porta di uscita che, come l'altra della carrozza attigua, era rimasta inspiegabilmente ferma.

Ma allorché si era aperta e aveva tentato di scendere, la pedana ove erano posti i gradini si era improvvisamente retratta, facendolo cadere.

La versione di spa Trenitalia che, intervenendo, ha assunto la gestione della lite, è diversa.

Il treno, secondo la convenuta, in realtà era già in movimento allorché il C. aveva tentato egualmente di scendere, aprendo, dopo aver spiombato i sigilli di sicurezza, il dispositivo di emergenza che aziona l'apertura forzata della porta.

Agli atti vi sono molti documenti che raccolgono le testimonianze offerte dall'attore e, dall'altra, le indagini esperite dalle Ferrovie, con i rapporti e le relazioni di servizio, nonché con i verbali di alcune testimonianze.

Fra tali antitetiche versioni, ce ne potrebbe essere un'altra, che è parzialmente diversa da entrambe quelle esposte dalle parti, e che potrebbe prendere corpo e consistenza dalla lettura coordinata e ragionata di tali atti e specialmente all'esito del prosieguo della istruttoria.

Tale ipotesi è che nell'occasione si fosse verificato un guasto all'apertura di alcune porte dell'Intercity e che per evitare di rimanere per così dire *prigioniero* per non usare il termine sequestrato, del treno - un Intercity che come recita il nome, se riparte si ferma solo dopo centinaia di chilometri in altra lontana città - l'attore, abbia freneticamente, nel disperato tentativo di scendere mentre il treno si accingeva a ripartire, azionato l'apertura di emergenza, con quanto poi ne è seguito.

Il Giudice non ha alcun pregiudizio a favore o contro alcuna delle parti, e quella che espone è solo una delle *possibili* ricostruzioni che potrebbe essere avvalorata all'esito della istruttoria orale (non vi è più spazio e materia per una consulenza tecnica sul treno visto il lungo tempo trascorso dall'episodio che risale al febbraio 2011).

Se tale ipotesi dovesse prendere corpo, la condotta dell'attore, solo ove segmentata ed avulsa dal contesto concreto e specifico del caso potrebbe essere *tout court* censurata, in quanto la manovra di emergenza dell'apertura della porta può essere effettuata, come universalmente avvertito in ogni mezzo pubblico di trasporto, solo in situazione di pericolo.

Ma in *questa situazione*, o meglio in quella della suddetta ipotesi, la condotta del C. non potrebbe più essere liquidata in questo modo quasi banale. Al contrario andrebbe valutata con maggiore attenzione, ricercando e bilanciando le ragioni ed i torti, le eventuali

concorsualità di colpe e le possibili ragioni giustificative di un soggetto che stava subendo comunque un grave inadempimento da parte del vettore, stravolgendo il suo programma di viaggio con implicazioni allo stato impossibili da delineare (appuntamenti importanti, necessità di recarsi in *quel giorno* in certo posto per fare certe cose e via dicendo).

Vanno senz'altro ammessi i documenti prodotti dalle parti.

Quanto alla prova orale, va innanzitutto avvertito che sono perfettamente ammissibili anche i testi lavoratori dipendenti della spa Ferrovie dello Stato per i quali l'attore ha sollevato un'infondata eccezione di inammissibilità.

In relazione a quanto precede, si reputa che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, che annullerebbe per ognuna di esse il rischio di una dannosa soccombenza, per spa Trenitalia in qualche misura anche di immagine, con il vantaggio di una sollecita risoluzione del conflitto e con utili ricadute anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28)

In mancanza di un accordo, il Giudice procederà all'ammissione dei capitoli di prova delle parti che riterrà indispensabili, e provvederà ad assumere con priorità e scelta che si riserva alcuni dei testi delle parti, in particolare fra quelli che in base ai documenti prodotti appaiono immediati portatori di conoscenza dei fatti.

All'esito di ciò, valutate le acquisizioni probatorie ed ove le circostanze lo rendessero ragionevole e coerente, formulerà una proposta ai sensi dell'art. 185 bis cpc.

Dato atto che si procede ai sensi del secondo comma di cui all'art.5 decr.legisl.28/2010;

Fissato il termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.lgsl.28/10,

P.Q.M.

- AMMETTE le prove documentali delle parti, riservando al prosieguo il resto;
- INVITA le parti alla mediazione della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010;
- INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione di cancelleria per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;
- RINVIA all'udienza del 28.4.2014 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 14.11.2013

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

**MORTE DI TECNICO ENEL FOLGORATO - ARCHIVIAZIONE IN SEDE
PENALE - CTU DISPOSTA IN SEDE CIVILE - PROPOSTA E MEDIAZIONE
DALLA QUALE VENGONO ESPUNTE ALCUNE PARTI (PARENTI MINORI)**

**PROPOSTA ex art.185 bis + MEDIAZIONE DEMANDATA - provvedimento assunto
subito dopo la CTU e prima di ammettere eventuali prove orali**

(accordo raggiunto causa estinta)

RG. n. 50337-12

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

il prof. ing.B.M offre una interessante ricostruzione del tragico evento che ha condotto alla morte del dipendente Enel, elettricista specializzato.

Secondo l'interprete (il sostantivo è appropriato perché il CTP, come del resto tutti gli altri tecnici che si sono cimentati nella ricostruzione dei fatti, ne danno una versione teorica in quanto nessuno -?- ha assistito ai fatti) N. L. *era ben conscio che ogni singolo cavo era in tensione, non aveva messo fuori tensione il circuito elettrico sul quale aveva deciso in modo autonomo ed arbitrario di operare, non aveva verificato sul posto con il suo rilevatore l'assenza di tensione sul cavo dove aveva deciso autonomamente di intervenire, non aveva operato con l'assistenza di altro operatore, non aveva indossato guanti, non si era assicurato al palo con la cintura di sicurezza, non aveva usato l'elmetto, etc.etc.*

Il CTP Enel dissente totalmente dalle ben diverse e assai critiche conclusioni del C.T.U. e formula la seguente ipotesi dell'incidente:

il L. si trovava in equilibrio precario sulla sommità della scala, mentre procedeva con le cesoie al taglio dei spezzoni di filo, e ne tagliava due senza conseguenze, poi al terzo taglio perdeva l'equilibrio, toccava con la mano il sostegno (palo di metallo)

e...proprio in quel momento uno dei conduttori già tagliati e scoperto disgraziatamente toccava il suo corpo provocando la scossa...

Si tratta di un'ipotesi che come ogni altra sarà vagliata, nel caso in cui la causa dovesse procedere, con attenzione e se del caso previo ulteriori accertamenti tecnici.

Si potrebbe però, già fin d'ora, riflettere su alcuni fatti.

Non al fine di fondare una decisione (anche perché se le parti non troveranno un accordo il giudice provvederà ad una limitata mirata selettiva indagine testimoniale a mezzo i dipendenti Enel S. e R. che molto altro avrebbero verosimilmente da dire rispetto a quanto hanno fatto finora, e sotto il vincolo del giuramento è possibile che dicano ciò che sanno realmente), ma per offrire alle parti una piattaforma di utile negoziazione.

Quindici pagine prima il CTP Enel ha speso molte parole per lodare e descrivere l'alta preparazione e qualificazione professionale dell'elettricista N.L., vent'anni di esperienza Enel.

Quello stesso esperto e preparato dipendente che Enel dichiara a mezzo del suo CTP aver ricevuto (contrariamente da quanto ritiene il CTU) specifica formazione professionale (anche) sulle condotte elettriche in disuso perché distaccate da utenze ma tuttora in tensione (come quella in località Perraredda del Comune di Scordia dove il L. periva), quello stesso dipendente poche decine di minuti prima aveva operato con la massima diligenza, prudenza e professionalità su un'altra linea in tensione (in contrada Castagna) rispettando i protocolli di sicurezza previsti dalle norme e dall'esperienza, come confermato dall'ing.prof. B.M..

?????

Il quale, infatti, letteralmente, non sa spiegare (né prova a farlo) una tale condotta.

Ma poiché ogni condotta umana ha sempre uno o più spinte causali, non ci si può accontentare così, specialmente in presenza di tali macroscopiche aporie (quella rilevata è quella ciclopica che emerge all'evidenza, ma ce ne sono molte altre: l'ing. M. non si chiede come la sua ipotesi possa essere coerente con il fatto che nessuna traccia di ustione veniva rinvenuta sul corpo del L. all'esito dell' autopsia; la posizione del caposervizio Savia, con il quale il L. aveva parlato per telefono prima di

recarsi in località Perraredda al fine di reperire i cavi, che *casualmente* rinveniva il corpo agonizzante del L. ma che a suo dire non aveva operato lì con il sottoposto; la iterativa - inconsapevole ma eloquente- ripetizione da parte del CTP Enel, in tutti i modi ed espressioni, finanche in neretto, che il L. aveva deciso dove prendere i cavi da solo, in piena autonomia, senza che nessuno collega o superiore dell'Enel lo avesse indirizzato...)

Ed ancora.

L'usbergo tanto conclamato dall'Enel dell'esito penale della vicenda non esiste.

Si tratta di mera archiviazione. Neppure di una sentenza di NDP all'esito di un'udienza preliminare (non prevista per i reati ipotizzabili), men che meno di decisione all'esito di un dibattimento.

Regole e scopi diversi, penale, civile.

Lì il PM deve dimostrare, con oneri tutti suoi, i fatti e le condotte a carico, lo stato soggettivo, il nesso causale etc.

Qui vige l'art.2087 cc e tutte le norme derivate ed applicative. Con i conseguenti oneri a carico del datore di lavoro.

Non per (tutto) questo gli attori possono ritenere di trascurare il contenuto ed i limiti della proposta.

Il processo (logico e giudiziario) indiziario è difficile e multiforme, dai risultati imprevedibili (ex ante).

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia sono state indicate alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Trattandosi di azienda di interesse pubblico (a nulla valgono a tal fine le privatizzazioni ove sia presente la partecipazione dello Stato) vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatrice comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza.

Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.10.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai fini degli artt.91¹ e 96 III° cpc²; e di quant'altro.

P.Q.M.

- **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.10.2014;
- **DISPONE** che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° co.decr.lgs.28/2010;
- **INFORMA** le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;

¹ Art.91 co.1° seconda parte cpc : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*

² Art.96 III° cpc: *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

- **FISSA** termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato *supra* per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;
- RINVIA all'udienza del 13.4.2015 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 22.5.2014

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenuto opportuno,

viste le tabelle del tribunale di Roma;

effettuata devalutazione ed applicata rivalutazione ed interessi nel modo consueto;

dimezzati gli importi;

PROPONE

il pagamento da parte di spa Enel delle somme di seguito indicate, oltre ad €.7.000,00 più accessori per compensi, oltre al pagamento per intero delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

M.B.F. : €.147.000

G.L.: €.147.000

C.L.: €.147.000

COMPENSAZIONE delle spese per il resto.

Il Giudice